

Registro imprese formato maxi

Nuove sezioni ad hoc e spazio alle società di mutuo soccorso

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Registro delle imprese con ruolo sempre più nevralgico nella vita delle società, sia collettive che individuali, per favorire certezza delle contrattazioni commerciali e sicurezza dei traffici giuridici. È con il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre scorso) che viene ribadita la funzione del registro imprese come strumento per la massima trasparenza del mercato. In risposta alla criminalità economica organizzata, semplificando gli adempimenti e garantendo la completezza e organicità dei dati di tutte le imprese. In particolare, negli artt. da 25 a 32 del decreto legge 179/2012, viene prevista l'istituzione di un'apposita sezione nel registro delle imprese con l'iscrizione obbligatoria per le start up innovative e gli incubatori certificati. Nell'art. 23, 1° comma, del dl è stabilita l'obbligatorietà dell'iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese per le società cooperative di mutuo soccorso. Infine viene previsto che le imprese individuali da iscriversi nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) (art. 5, 1 e 2 comma, del dl 18 ottobre 2012, n. 179).

I principi basilari a cui tende il Registro delle imprese, sono contenuti nel comma 6 dell'art. 8 della legge 580/1993 il quale afferma che «la gestione del registro delle imprese, da effettuarsi con tecniche informatiche deve assicurare completezza e organicità di pubblicità e garantire la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale».

Obbligo di comunicare la Pec anche da parte delle imprese individuali. A decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Questo è il principio contenuto nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio

LE NOVITÀ

PEC	
	<p>Imprese individuali - L'art. 16, comma 6, del dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto l'obbligo di attivazione della Pec per le imprese costituite in forma societaria. Rimangono, quindi, escluse da tale obbligo le imprese individuali e i consorzi tra imprese. L'articolo 5, del dl 179/2012 colma tale vuoto normativo, sottoponendo all'obbligo di dotarsi di Pec anche le imprese individuali che, peraltro, secondo la normativa vigente e in linea con quanto già previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all'utilizzo della firma digitale nei rapporti con il Registro delle Imprese.</p> <p>Attenzione: l'articolo 3-bis del dlgs n. 82/2005 (Cad), introdotto dall'art. 4 del dl n. 179/2012, prevede la possibilità per il cittadino di dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata, ad esso rilasciata ai sensi della normativa vigente, quale proprio domicilio digitale.</p>
Società di mutuo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obbligatoria l'iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese per le sms; ✓ automatica iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata; ✓ criteri e modalità per l'iscrizione al RI saranno stabilite con un decreto del Mise.
Start - up innovative e gli incubatori certificati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Istituzione di un'apposita sezione nel registro delle imprese con iscrizione obbligatoria per start up e incubatori; ✓ esonero per 4 anni da diritti di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale in favore delle Cciaa.

Capitolo a parte per le start up innovative

La sezione IX (artt. da 25 a 32) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è dedicata completamente alle misure per la crescita e lo sviluppo di imprese start up innovative. È prevista l'istituzione di un'apposita sezione nel registro delle imprese con l'iscrizione obbligatoria per le start up innovative e gli incubatori certificati con aggiornamento periodico delle informazioni. La finalità è una maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle start up innovative e degli incubatori, garantita nell'ambito della pubblicità notizia. Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è previsto l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start up innovativa e dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante

e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. La perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione determinano entro 60 giorni la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Cancellazione operata automaticamente dal conservatore del registro. La sezione speciale del registro delle imprese, contiene per la start up innovativa: l'anagrafica, l'attività svolta, i soci fondatori e gli altri collaboratori, il bilancio, i rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: l'anagrafica, l'attività svolta, il bilancio. La start up innovativa e l'incubatore certificato si iscrivono alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico. La permanenza nel tempo dei requisiti delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati è assicurata: 1) con l'obbligo di deposito del bilancio entro 30 giorni dall'approvazione presso l'ufficio del registro delle imprese; 2) con la presentazione entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, della dichiarazione del legale rappresentante della start up innovativa o dell'incubatore certificato che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti.

del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Società cooperative di mutuo soccorso. Le società

di mutuo soccorso, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno obbligatoriamente iscriversi nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sarà istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative (dlgs 2 agosto 2002, n. 220) cui le società di mutuo soccorso (sms) saranno automaticamente iscritte. Questo è

quanto contenuto nell'art. 23, 1° comma, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. In attesa di una riforma organica della disciplina (le società di mutuo soccorso sono ancora disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818), il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le società in questione avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione

nel «registro delle società». L'abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese (dpr n. 581/1995), ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle sms. Infatti, la maggior parte delle camere di commercio rifiuta l'iscrizione delle sms al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali. Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto e alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse società, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività. Obiettivi che possono essere raggiunti anche considerando l'opportunità e necessità di garantire alle stesse procedure pubblicitarie più certezze e coerenti con la loro missione istituzionale e il definitivo avvio di un sistema di vigilanza che verifichi il rispetto dei requisiti normativi che le contraddistinguono. Altra novità interessante contenuta nell'articolo 23, 4° comma, del dl 179/2012 è quella relativa alla cosiddetta «mutualità mediata», in virtù della quale si rende possibile anche a una società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio a un'altra sms a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. Tale modalità mutualistica, prevista esplicitamente nel Regolamento europeo in materia di società cooperativa europea (Reg. n. 1435/2003) e dal decreto del ministero dello sviluppo economico e dell'economia del 31 dicembre 2005, consentirà alle sms di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario. La possibilità di aderire alle società in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Viene data la possibilità alle sms di promuovere attività di carattere educativo e culturale ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici, limitando la loro azione alle attività espressamente previste dalla legge e stabilendo che tali attività, ad eccezione dei casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, potranno essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.